



2026/911

28.4.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/911 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2026

che modifica le norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 per quanto riguarda l'aggiornamento degli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali di cui a tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 109 *bis*, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE.
- (2) La Commissione ritiene che due ulteriori tipologie di amministrazioni regionali e autorità locali della Francia, nonché due nuove tipologie di amministrazioni regionali e autorità locali della Lettonia soddisfino le condizioni per una categorizzazione delle amministrazioni regionali e delle autorità locali, di cui all'articolo 85 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione ⁽³⁾. È opportuno che tali ulteriori e nuove tipologie di amministrazioni regionali e autorità locali siano aggiunte agli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011, al fine di garantire che tali elenchi siano costantemente aggiornati e consentire che le esposizioni verso tali amministrazioni regionali e autorità locali siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale conformemente alla direttiva 2009/138/CE.
- (3) A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, è opportuno sopprimere le amministrazioni regionali del Regno Unito dagli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011.
- (5) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha presentato alla Commissione.
- (6) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2011/oj).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/35/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011

L'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 è così modificato:

- a) il punto 5) è sostituito dal seguente:
 - «5) in Francia: “région”, “département”, “commune”, “collectivité à statut particulier” o “établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre”»;
- b) è inserito il punto 6 bis) seguente:
 - «6 bis) in Lettonia: “valstspilsētas pašvaldība” o “novada pašvaldība”»;
- c) il punto 15) è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN